

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	Pag.	1
TRASPORTI (X):		
<i>In sede legislativa</i>	"	1
AFFARI COSTITUZIONALI (I):		
<i>In sede referente</i>	"	2
AFFARI INTERNI (II):		
<i>In sede legislativa</i>	"	4
AFFARI ESTERI (III):		
<i>In sede referente</i>	"	6
<i>In sede legislativa</i>	"	6
GIUSTIZIA (IV):		
<i>In sede referente</i>	"	6
<i>In sede legislativa</i>	"	7
IGIENE E SANITÀ (XIV):		
<i>In sede legislativa</i>	"	7
COMMISSIONE PARLAMENTARE	"	8
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULLA R.A.I.-TV.	"	8
CONVOCAZIONI	"	9

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1962. — *Presidenza del Presidente della Camera* LEONE.

La Giunta, dopo discussione a cui prendono parte, oltre al Presidente, i deputati Bucciarelli Ducci, Cossiga, Laconi, Migliori e Roberti, delibera:

a) che il conflitto di competenza sorto fra le Commissioni I, II e X in ordine all'esame delle proposte di legge nn. 670, 906, 981 e 1826, concernenti la R.A.I.-TV., sia risolto nel senso di assegnare tali provvedimenti ad una Commissione speciale, data l'estrema difficoltà di individuare una competenza prevalente fra le Commissioni in contrasto;

b) che il conflitto di competenza sorto fra le Commissioni I e VI in ordine all'esame delle proposte di legge nn. 188, 391, 2131 e 2374, concernenti il riconoscimento di ser-

vizi anteriori prestati da impiegati civili dello Stato, sia risolto nel senso di riconoscere prevalente la competenza della I Commissione (Affari costituzionali) data la natura dei provvedimenti che ineriscono all'ordinamento giuridico, in generale, del personale dello Stato.

Circa le altre questioni all'ordine del giorno, la Giunta decide, dopo breve discussione, di rinviarne l'esame alla prossima seduta, dando incarico ai propri membri che fanno parte del Comitato di coordinamento con il Senato di studiare una comune elaborazione delle norme relative alla disciplina delle astensioni.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA.

(*Seduta pomeridiana*).

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1962. — *Presidenza del Presidente* SPATARO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, Mazza.

(*La seduta riprende alle ore 18,30*).

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (3617);

SPADAZZI ed altri: « Modifica dell'articolo 33 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (2445) (*Parere della I Commissione*).

Interloquiscono sul seguito della discussione sui singoli articoli il Sottosegretario Mazza, il Relatore Armato e i deputati Basile, Bianchi Gerardo, Fabbri, Frunzio, Gefter Wondrich, Amadei Giuseppe, Francavilla, Bogoni e Sinesio.

Gli articoli 69, 70, 73, 75, 76 sono approvati senza emendamenti. L'articolo 67 è approvato con un emendamento al numero primo del

primo comma concernente la diversa ripartizione dei posti nella qualifica iniziale dei ruoli organici delle carriere di concetto del personale amministrativo contabile e tecnico e con un emendamento aggiuntivo all'ultimo comma proposto dai deputati Francavilla e Fabbrì riguardante la promozione alla qualifica di primo segretario. L'articolo 68 è approvato con un emendamento formale al primo comma proposto dal rappresentante del Governo. Gli articoli 71 e 72 sono approvati con alcuni emendamenti riguardanti la ricostruzione della carriera e le promozioni ad ispettore generale. L'articolo 74 è approvato con un emendamento presentato dai deputati Canestrari ed altri aggiuntivo di due commi concernenti la validità dei periodi di frequenza dei corsi per allievi telefonisti e meccanici ai fini del trattamento di quiescenza. Sono, quindi, approvate le tabelle allegate al testo del disegno di legge con taluni emendamenti concernenti i numeri dei posti e le relative qualifiche alle tabelle A, B, C, E, F, M, N, O, P, e con la aggiunta di una nuova tabella Q riguardante il ruolo organico della carriera ausiliaria del personale dei servizi di anticamera.

Il Presidente rinvia ad altra seduta la votazione definitiva dei singoli articoli e delle tabelle, già approvati in linea di massima, in attesa di ricevere il parere sui medesimi da parte delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1962. — *Presidenza del Presidente LUCIFREDI.*

Il Presidente Lucifredi comunica alla Commissione la risposta data dal Presidente della Camera ad un quesito da lui rivolto in ordine all'interpretazione delle disposizioni contenute nell'articolo 35 del regolamento. Ad avviso del Presidente della Camera, il termine *a quo* da cui decorre il mese, entro il quale la Commissione deve presentare la relazione, è da ritenersi essere il giorno nel quale il provvedimento è stato assegnato alla Commissione; per quanto riguarda poi la determinazione del termine *ad quem*, poiché la disposizione regolamentare precisa che non va computato in esso il periodo di vacanza, il Presidente della Camera ritiene che devono essere considerati esclusi dal computo i periodi di aggiornamento dei lavori.

Il deputato Berry ritiene di non poter condividere tale interpretazione per quanto riguarda la seconda parte della tesi comunicata; si domanda, perciò, se non sia il caso di chie-

dere che la Giunta per il regolamento si pronunzi sulla questione.

Il deputato Nannuzzi esprime le sue perplessità per quanto riguarda, invece, la prima parte dell'interpretazione data dal Presidente della Camera all'articolo 35 del regolamento, perché è convinto che il termine *a quo* decorra dalla data nella quale è stata deliberata l'urgenza.

Il deputato Ferri ritiene, invece, di poter sostanzialmente condividere l'interpretazione del Presidente della Camera sia per quanto riguarda la determinazione del termine *a quo*, sia per quanto concerne l'interpretazione da darsi all'espressione « non comprendendo le vacanze ».

I deputati Almirante e Piccoli ritengono inopportuno, data la circostanza, richiedere che sulla questione si pronunzi la Giunta per il regolamento.

Il deputato Tozzi Condivi, pur condividendo l'opinione del deputato Berry, prospetta l'opportunità di decidere in via di fatto l'ordine dei lavori della Commissione, con il consenso di tutte le parti politiche e perciò senza affrontare o pregiudicare delicate questioni di interpretazione regolamentare.

Su proposta del Presidente Lucifredi la Commissione, quindi, delibera di accettare, per il solo caso specifico, l'interpretazione data dal Presidente della Camera, ritenendo però che detta interpretazione non costituisca precedente, sicché rimane impregiudicata la soluzione definitiva della questione regolamentare.

DISEGNO DI LEGGE:

« Finanza, demanio e patrimonio delle Regioni » (*Urgenza*) (*Parere alla V Commissione*) (4281).

Il Relatore Piccoli dopo avere riassunto brevemente la discussione avutasi sul disegno di legge, propone alla Commissione il testo articolato del parere che ritiene debba esprimersi alla Commissione competente in sede primaria.

Il deputato Almirante dichiara di non condividere le conclusioni del parere del Relatore, pur concordando con le singole riserve contenute nel relativo testo; propone, quindi, alla Commissione, di esprimere il seguente parere:

« La I Commissione della Camera, a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 4281,

rileva che l'articolo 9, ultimo comma, e l'articolo 11, secondo comma, del disegno di legge, contrastano con le norme costituzionali relative all'autonomia finanziaria delle regioni; e che l'articolo 23 contrasta con gli

statuti delle regioni a statuto speciale, cioè con leggi costituzionali, recepite nella Carta costituzionale;

rileva che, nella scelta dei tributi propri, il disegno di legge lede gravemente la autonomia finanziaria degli enti locali minori, con grave pregiudizio dei loro già precari bilanci;

rileva che, nella scelta delle quote dei tributi erariali, il disegno di legge manifesta chiaramente il fine di determinare la nascita di una finanza regionale inadeguata e claudicante;

rileva che i frequenti riferimenti, contenuti nel disegno di legge, alla programmazione economica nazionale, non hanno il minimo significato giuridico, riferendosi a leggi delle quali per ora esiste soltanto il generico preannuncio; e che, pertanto, il tentativo di collegare, nel disegno di legge, le esigenze e le iniziative economiche e sociali delle regioni alla programmazione economica nazionale appare soltanto come una fonte di ulteriore confusione;

rileva che, alla base del disegno di legge, non c'è alcuna seria e fondata previsione del fabbisogno generale di spesa;

rileva che, in ordine al demanio e al patrimonio delle regioni, il disegno di legge non contiene alcuna norma veramente ordinatrice;

e delibera, pertanto, di esprimere parere contrario al disegno di legge ».

Il deputato Bozzi dopo aver confermato l'atteggiamento del gruppo liberale, nettamente contrario all'istituzione dell'Ente regione per i motivi più volte illustrati in sede parlamentare, propone il seguente testo di parere da esprimere sul disegno di legge:

« Considerato che, se alle regioni Governo e maggioranza intendono dare attuazione, l'istituto deve nascere con confini e contenuto chiari e precisi, predeterminati dalle leggi dello Stato, in maniera che possa essere evitato il pericolo di assunzione, da parte del nuovo ente, di attività estranee alla volontà del Costituente;

considerato che i rilievi, in massima parte validi, contenuti nel documento del relatore Piccoli, a causa della loro gravità e della loro incidenza sul fondamento stesso della disciplina legislativa, dovrebbero coerentemente condurre a esprimere parere contrario;

considerato che il disegno di legge altera la lettera e lo spirito della Costituzione, in quanto trasforma la Regione da ente dotato di autonomia politica e legislativa in ente di semplice decentramento amministrativo, chiamato ad adempiere staticamente funzioni oggi svolte dallo Stato; e che ciò mette in

essere e aggrava la possibilità di impugnative e di conflitti fra i nuovi enti e lo Stato, esasperando le incertezze nell'ordinamento giuridico;

considerato che il disegno di legge non conferisce alcuna effettiva autonomia finanziaria alle regioni, ma ne vincola e subordina l'essere e il divenire alla volontà predominante dello Stato, sicché le regioni si verrebbero a porre non già come articolazioni dello Stato stesso, ma come pesante, costosa e inutile sovrastruttura burocratica; e che la disciplina proposta riduce l'area dell'autonomia dei comuni, avviando ad un sistema di accentramento regionale;

considerato che tutto il disegno di legge trascura la valutazione dei « bisogni » differenziati delle regioni, che sta a base del precetto contenuto nell'articolo 118 della Costituzione, e rapporta il *quantum* da attribuire alle regioni stesse al metro delle spese sostenute dallo Stato per le funzioni trasferite, sicché le regioni non potrebbero assolvere le loro attività in maniera espansiva e quelle meno provvedute vedrebbero aggravarsi la loro situazione;

considerato, infine, che il nuovo organismo nascerebbe privo di funzioni amministrative, non essendo per ora previste le leggi di trasferimento, secondo il disposto della disposizione VIII della Costituzione, leggi di trasferimento che dovrebbero costituire un antecedente logico e giuridico anche della disciplina finanziaria,

si esprime parere contrario sul disegno di legge ».

Dopo interventi dei deputati Luzzatto, Tesauro, Tozzi Condivi e del Presidente Lucifredi, la maggioranza della Commissione approvando il testo predisposto dal Relatore, delibera di esprimere il seguente parere sul disegno di legge:

« La I Commissione, esaminato, nelle sedute del 5, 6, 12, 14, 19 e 20 dicembre il disegno di legge n. 4281, ha adottato le seguenti deliberazioni:

manifesta le sue perplessità sulla idoneità del sistema prescelto dal disegno di legge per fornire alla Regione i mezzi necessari per l'esercizio delle sue funzioni istituzionali:

a) in ordine alla incidenza del sistema stesso sull'area dei tributi riservati ai comuni attraverso la riduzione dell'attuale aliquota massima I.C.A.P., con ciò rendendosi ancora più precaria la già grave situazione dei bilanci dei comuni, già tante volte denunciata, anche in sede parlamentare, come insostenibile e tale da richiedere particolari, massicci interventi;

b) in relazione all'entità dei mezzi che deriverebbero dai tributi previsti (compresi quelli erariali), e che appaiono del tutto inadeguati rispetto ai compiti degli enti regionali, i quali devono poter disporre di una autonomia finanziaria corrispondente alla loro importanza e rilevanza costituzionale.

Sui punti anzidetti si invita la Commissione Bilancio ad effettuare più approfonditi accertamenti e rilevazioni.

Sul piano della conformità delle disposizioni del disegno di legge alle norme costituzionali, si rileva l'incertezza di talune formulazioni, contenute nel disegno di legge, che non sembrano corrispondere a nozioni o concetti definiti nel linguaggio giuridico corrente, e che, comunque, appaiano limitatrici dell'autonomia regionale. In particolare:

1°) le espressioni « programmazione economica nazionale » e « piani generali e settoriali di sviluppo economico regionale » (articoli 9 e 11) allo stato attuale del nostro ordinamento, non si riferiscono ancora ad una disciplina né generale né speciale della suddetta materia;

2°) pur ammessa la possibilità di introdurre nel provvedimento in questione i riferimenti alla programmazione nazionale e regionale, si rileva la carenza delle previsioni normative, relative al coordinamento dei piani di sviluppo regionale con il piano nazionale, che sono necessari perché non ne risulti lesa, in alcun modo, l'autonomia delle regioni;

3°) in relazione al secondo comma dell'articolo 11, che collega la destinazione delle somme devolute ai sensi degli articoli 8 e 9 ai suddetti piani, non trattandosi nel caso specifico di contributi speciali, ma di quote di contributi erariali concessi a norma del secondo comma dell'articolo 119 della Costituzione — per consentire alle regioni di adempiere alle loro normali funzioni — appare non salvaguardata l'autonomia finanziaria delle regioni.

Sul piano della formulazione tecnica del disegno di legge si rileva:

l'articolo 14, che regola la stipulazione di mutui da parte delle regioni, è eccessivamente limitativo, poiché restringe l'ambito delle facoltà delle regioni oltre i limiti previsti dall'articolo 299 della legge comunale e provinciale, per i mutui che possono contrarre i comuni e le provincie. Si suggerisce una opportuna estensione della portata della norma;

l'articolo 8, che prevede l'attribuzione alle regioni di quote massime di contributi erariali, risulta tale da imporre di volta in volta una complessa e logorante trattativa tra Stato e Regione. Si invita la Commissione a modificare l'articolo stesso in modo da fissare una percentuale rigida;

il secondo comma dell'articolo 8 prevede un sistema massimamente complesso di corresponsione delle somme spettanti a ciascuna Regione sul gettito dei tributi erariali; si suggerisce di sostituirvi il sistema previsto dalle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna (articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250);

le anticipazioni che, per il periodo di passaggio delle funzioni, l'articolo 21 prevede nella misura del 3 per cento delle quote di cui agli articoli 8 e 9, non sembrano consentire, per la loro esiguità, un avvio adeguato alle difficoltà ed agli impegni di questa prima fase di vita degli enti stessi.

La I Commissione rileva altresì l'inadeguatezza e la carenza delle norme relative al demanio ed al patrimonio regionale, essendo indispensabile stabilire, come fu fatto per le regioni a statuto speciale, quali beni vengono a costituire il demanio e il patrimonio della Regione e disporre norme per il relativo passaggio.

Per le su indicate ragioni, la I Commissione, pur esprimendo parere favorevole alle finalità del disegno di legge, ritiene di dover invitare la V Commissione a rielaborare il testo in discussione, modificandolo in conformità ai suggerimenti formulati ».

Il deputato Nannuzzi dichiara di votare a favore del testo proposto dal deputato Piccoli, facendo peraltro osservare che da esso risulta la validità dello stralcio, proposto dai deputati del suo Gruppo, dell'articolo 20 del disegno di legge.

Il deputato Reale dichiara di votare a favore del testo proposto dal Relatore Piccoli, condividendo le osservazioni in esso contenute, ma osservando, altresì, che le vicende politiche che hanno caratterizzato e caratterizzano il problema dell'attuazione della Costituzione nella parte relativa alle autonomie regionali hanno indotto ed inducono ad un avvio prudentiale dell'ente Regione, che spiega le carenze del disegno di legge. Ritiene però che, una volta costituite, le Regioni potranno svolgere in tutta pienezza le funzioni che la Carta costituzionale loro assegna.

La Commissione, delibera altresì che vengano acclusi al parere approvato dalla maggioranza i due pareri redatti dalle minoranze.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1962. — *Presidenza del Presidente RICCIO.* — Intervengono il Ministro del turismo e dello spettacolo, Folchi

ed il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo, Antoniozzi.

DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE:

« Modificazioni ed aggiunte alla legge 31 luglio 1956, n. 897, sulla cinematografia » (*Stralciato dalla II Commissione permanente Affari interni dal disegno di legge 1578*) (1578-bis);

DE GRADA ed altri: « Assegnazione dei premi ai film nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria » (*Già articolo 2 della proposta di legge 1238 stralciato dalla II Commissione permanente Affari interni*) (1238-bis);

ALICATA ed altri: « Norme sulla produzione, la diffusione e l'esercizio cinematografico » (1525);

CALABRÒ ed altri: « Disposizioni per la cinematografia » (*Urgenza*) (1593);

ROMUALDI: « Proroga delle leggi 29 dicembre 1949, n. 958 e 31 luglio 1956, n. 897, recanti disposizioni per la cinematografia » (1599);

CHIAROLANZA: « Importazione e programmazione a scopo didattico dei films scientifici » (4021);

« Modifiche alle norme concernenti provvidenze in favore della cinematografia » (4215).

La Commissione prosegue nella discussione dei nuovi 9 articoli presentati dal Ministro del turismo e dello spettacolo quali emendamenti al disegno di legge n. 4215. Interviene nella discussione il deputato Calabrò che dichiara di considerare questi nuovi articoli quali norme transitorie e chiede delucidazioni sulla fissazione della data di scadenza delle eventuali nuove norme del 30 giugno 1964. Si sofferma sulla questione dei premi ai film a lungometraggio e, data la nuova consistenza economica dei premi, ritiene che le commissioni selezionatrici dei film debbano essere riviste nella loro composizione. Per quanto concerne i documentari esprime il parere che tutta la materia dovrebbe essere rivista e sistemata autonomamente e chiede per quale ragione, in questi nuovi articoli, non sia stato preso in considerazione il settore degli esercenti. In merito ai cinegiornali fa notare come la regolamentazione che li regge debba essere cambiata in quanto, superati come sono dai telegiornali, non adempiono più alla loro funzione. Chiede, infine, notizie sull'attività dell'Unitalia-film e rileva la poca consistenza dei fondi a disposizione del Ministero del turismo e dello spettacolo per i vari interventi a sostegno delle iniziative nel campo della diffusione dei film.

Conclude il proprio intervento ricordando quanto venne deciso dalla Commissione in sede di approvazione dell'ultima proroga e

ritiene che i nove nuovi articoli debbano essere considerati emendamenti a tutti gli articoli analoghi delle varie proposte di legge sulla cinematografia.

Successivamente, il deputato Borin si dichiara favorevole alla decorrenza del ristoro, limitato al 15 per cento, dalla data del 31 dicembre 1963 e si sofferma ad esaminare la opportunità di limitare o meno questi ristorni sino al *plafond* di 600 milioni di lire di incasso per film. Dal punto di vista morale ritiene valida la proposta ma dal punto di vista pratico pensa che possa essere di difficile attuazione anche perché, applicandola indiscriminatamente, si verrebbero a creare delle sperequazioni a vantaggio ed a svantaggio secondo la resa dei singoli film e l'unico mezzo valido sarebbe quello di prendere come base, la effettiva spesa sostenuta dal produttore per ogni pellicola.

In merito ai cortometraggi ritiene che tutto questo settore dovrebbe essere ristrutturato e rivisto nell'impostazione legislativa e, data la importanza e la portata degli effetti economici che ne conseguirebbero, esprime il parere che convenga regolare la materia con una apposita legge a se stante.

Conclude il proprio intervento facendo rilevare che, se ragioni di tempo non consentono di affrontare una ampia discussione sugli elementi base contenuti negli articoli proposti dal Governo, converrebbe approvare soltanto le norme di carattere finanziario con particolare riguardo a quelle contenute nel disegno di legge n. 4215.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo Folchi, risponde a tutti gli intervenuti nella discussione generale e, per quanto concerne la decorrenza del ristoro del 15 per cento dal 31 dicembre 1963, fa sapere di non avere nulla da eccepire ma si riserva di sentire la decisione del M.E.C., a Bruxelles, in modo da far camminare di pari passo la legislazione italiana con quella del mercato comune. In ogni modo fa presente che, rinviando al 31 dicembre 1963 il ristoro del 15 per cento, si dovranno reperire nuovi fondi per la copertura della maggiore spesa.

Per quanto concerne il *plafond* dichiara che la proposta potrebbe essere studiata come problema a se stante, ma che in questo momento deve esprimere il proprio dissenso in quanto si tratta di una innovazione rivoluzionaria che va attentamente esaminata per i suoi conseguenti effetti, soprattutto in relazione alle coproduzioni.

Il Presidente, quindi, dopo avere invitato i singoli deputati a presentare formalmente gli emendamenti, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

AFFARI ESTERI (III)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1962. — *Presidenza del Vicepresidente VEDOVATO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Martino Edoardo.

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sull'olio di oliva 1956, emendato dal Protocollo del 3 aprile 1958 » (*Approvato dal Senato*) (4303).

In sostituzione del Relatore Jervolino Maria, riferisce sul provvedimento il deputato Brusasca che illustra il disegno di legge che autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo internazionale sull'olio di oliva 1956 emendato dal Protocollo del 3 aprile 1958. Il Relatore osservando come alla seconda sessione della conferenza preparatoria fossero presenti i rappresentanti dei Governi della Spagna, Italia, Libia, Marocco, Portogallo, Gran Bretagna e Tunisia ed osservatori della Cecoslovacchia e della Turchia nonché della Federazione internazionale di olivicoltura, fa presente che l'adesione dell'Italia è indispensabile per la vitalità dell'Accordo in quanto essa è uno dei principali paesi produttori.

La Commissione approva, quindi, gli articoli del disegno di legge senza modificazioni e dà mandato al Relatore di stendere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente comunica che si riserva di nominare i membri del Comitato dei Nove.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1962. — *Presidenza del Vicepresidente VEDOVATO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Martino Edoardo.

DISEGNO DI LEGGE:

« Assegni in sede per il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento (R.S.T.E.) del Ministero degli affari esteri » (*Urgenza*) (4347).

Il Relatore Vedovato riferisce sul disegno di legge che intende adempiere ad un impegno preso dal Governo nel corso della seduta del 20 luglio 1961 della II Commissione della Camera dei deputati, in cui i deputati Brusasca, Cappugi e Vedovato presentarono un ordine del giorno, accolto dal Governo, affinché venisse promossa la presentazione di un disegno di legge inteso a concedere anche al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri, i miglioramenti riconosciuti negli assegni di sede al personale delle carriere ordinarie.

La Commissione approva, quindi, l'articolo primo senza modificazioni e, su proposta del Relatore, modifica gli ultimi due commi dell'articolo 2, nel senso che i posti di assistente capo e coadiutore capo possano essere attribuiti rispettivamente solo ad assistenti e coadiutori che abbiano compiuto o compiano complessivamente almeno 16 anni di servizio di ruolo speciale transitorio ad esaurimento e non di ruolo; e che i posti di primo assistente, primo coadiutore, primo aggiunto di cancelleria e primo subalterno possano essere attribuiti rispettivamente solo ad assistenti, coadiutori, aggiunti di cancelleria, e subalterni che abbiano compiuto o compiano complessivamente almeno 9 anni di servizio di ruolo speciale transitorio ad esaurimento e non di ruolo. I restanti articoli sono approvati nel testo originario.

Il disegno di legge n. 4347 è, infine, votato a scrutinio segreto ed approvato.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1962. — *Presidenza del Presidente CASSIANI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, Mannironi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Revisione delle piante organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (*Modificato dal Senato della Repubblica*) (1059-bis-B).

La Commissione prosegue e termina l'esame, già iniziato nella seduta del 26 ottobre 1962, del disegno di legge.

Dopo interventi del Presidente Cassiani e del Sottosegretario Mannironi, che concordano sul provvedimento, la Commissione ne approva gli articoli nel testo del Senato.

Viene, quindi, dato mandato al Relatore Valiante di stendere la relazione per l'Assemblea.

A far parte del Comitato dei nove sono chiamati i deputati: Cassiani, Presidente; Valiante Relatore, Breganze, Migliori, Kuntze, Sforza, Comandini, Amadei Leonetto e Degli Occhi.

PROPOSTE DI LEGGE:

VEDOVATO: « Istituzione del tribunale di Prato » (27);

CAIAZZA ed altri: « Istituzione del tribunale civile e penale a Prato » (701);

AL ODIO ed altri: « Istituzione in Salerno di una sezione distaccata della Corte di appello di Napoli » (*Urgenza*) (1370);

DE MARTINO CARMINE: « Istituzione in Salerno di una sezione distaccata dalla Corte di appello di Napoli » (*Urgenza*) (2303);

BARDANZELLU: « Istituzione in Sassari della Corte d'appello » (*Urgenza*) (2944);

DE VITA FRANCESCO ed altri: « Istituzione del Tribunale civile e penale di Marsala » (*Urgenza*) (3024);

MACRELLI e ANDREUCCI: « Istituzione del tribunale di Cesena » (*Urgenza*) (3047);

ALDISIO SALVATORE: « Istituzione del tribunale penale e civile di Gela » (3141);

BERLINGUER ed altri: « Istituzione di una seconda Corte di appello in Sardegna » (3266).

La Commissione delibera di deferire le proposte di legge relative all'istituzione di nuovi tribunali e di nuove sezioni di Corti di appello all'esame preliminare di un Comitato ristretto composto dai deputati: Valiante, Relatore; Breganze, Zoboli, Comandini, Preziosi Olindo, Andreucci, Amadei Leonetto e Sforza.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1962. — *Presidenza del Presidente CASSIANI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia, Mannironi.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari » (*Approvato dal Senato*) (3829);

PINTUS: « Disposizioni in materia di protesto di cambiale e di altri titoli » (2149);

SPADAZZI: « Modalità per il recapito degli avvisi di pagamento di effetti cambiari » (3647).

La Commissione prosegue la discussione, già iniziata nella seduta del 12 ottobre 1962, del disegno e delle proposte di legge.

Dopo interventi del Presidente Cassiani, del Relatore Guerrieri Emanuele, del Sottosegretario Mannironi, dei deputati Kuntze, Andreucci, Amatucci e Breganze, è approvato con un emendamento l'articolo 1 del disegno di legge. Tale emendamento stabilisce come i segretari comunali abbiano facoltà di servirsi, per la presentazione del titolo, del messo comunale notificatore.

Il seguito della discussione è, infine, rinviato ad altra seduta.

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1962. — *Presidenza del Presidente DE MARIA*. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla sanità, Santero.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali » (3396);

CRUCIANI ed altri: « Stato giuridico dei medici ospedalieri » (594);

SORGI ed altri: « Norme per i concorsi a posti di sanitari ospedalieri » (*Urgenza*) (868);

BUCALOSSI e GENNAI TONIETTI ERISIA: « Disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei primari ospedalieri » (1595);

ROMANO BRUNO: « Regolamentazione della carriera e dei concorsi dei medici ospedalieri » (1604);

Senatori SANTERO ed altri: « Nuovo ordinamento della carriera e della posizione giuridica del personale medico degli ospedali » (*Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (2360);

LONGO ed altri: « Norme generali per l'ordinamento sanitario, tecnico ed amministrativo dei servizi degli ospedali pubblici e del personale sanitario » (*Urgenza*) (3999).

La Commissione prosegue la discussione degli articoli.

Dopo interventi dei deputati Bucalossi, Capua, Cotellessa, Barbieri Orazio, De Pascalis, del Presidente De Maria, del Relatore Sorgi, nonché del Sottosegretario Santero, che insiste sull'approvazione di un emendamento governativo tendente a mantenere in servizio fino al 70° anno di età i primari che non abbiano compiuto 40 anni di servizio utile a pensione, l'articolo 15 è approvato nel seguente testo presentato dai deputati Bucalossi, Tantalò, Azimonti, Romano Bruno, Alba, Ferrari Giovanni, Angelini Ludovico, Barbieri Orazio, Lapenna, De Pascalis e Ricca:

« I sovrintendenti sanitari, i direttori sanitari e di farmacia, i primari, cessano dal servizio di ruolo al compimento del 65° anno di età per assumere la qualifica di fuori ruolo, che conservano fino al compimento del 70° anno di età.

I sanitari fuori ruolo conservano, per incarico e fino ad espletamento del relativo concorso, il posto precedentemente occupato, fanno parte del Collegio dei primari, possono essere designati nelle commissioni di concorso per il personale sanitario ospedaliero, assolvono a funzioni didattiche e di consulenza e possono essere investiti di particolari incarichi dal Consiglio di amministrazione dell'ospedale.

I sanitari fuori ruolo conservano il trattamento economico fisso della rispettiva qualifica ».

Successivamente la Commissione passa alla discussione dell'articolo 16.

Dopo interventi dei deputati Pirastu, De Pascalis, Bucalossi, Cotellessa, Cortese, Barberi Salvatore, Capua, Barbieri Orazio, Angelini Ludovico, il deputato Cotellessa chiede la verifica del numero legale.

I deputati Pirastu, Barbieri Orazio e Angelini Ludovico lamentano che l'atteggiamento del gruppo democristiano si dimostri chiaramente ostativo all'approvazione della legge.

I deputati Bucalossi, Ricca, De Pascalis e Romano Bruno, invitano i colleghi ad una più approfondita valutazione delle rispettive responsabilità in sede di esame del provvedimento in discussione.

I deputati Barberi Salvatore, Cotellessa e Tantalo respingono le accuse di ostruzionismo all'approvazione della legge, chiarendo che la richiesta del deputato Cotellessa era diretta a permettere, con il relativo rinvio una maggiore ponderazione della materia concernente all'articolo 16.

Il Presidente De Maria, infine, dopo avere ricordato che, a termini di regolamento, la richiesta di verifica del numero legale deve essere presentata da quattro deputati, richiama tutti i componenti la Commissione a mostrare una serena volontà di lavoro che la delicatezza degli argomenti non può in alcun momento offuscare.

Rinvia, quindi, il seguito della discussione alla seduta di domani venerdì alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

d'inchiesta sui limiti posti alla concorrenza nel campo economico.

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1962. — *Presidenza del Presidente DOSI.*

La Commissione procede agli interrogatori dell'ingegner Fedele Cova e del dottor Antonio Foglietti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1962. — *Presidenza del Presidente Senatore JANNUZZI.*

Aperta la seduta, sull'argomento all'ordine del giorno: « Trasmissione dello spettacolo televisivo " Canzonissima " », prende la parola il deputato Lajolo, il quale, in via pregiudiziale, lamenta che la documentazione su queste trasmissioni, fornita alla Commissione dagli organi della R.A.I.-TV, non è esatta poiché alcuni *sketch*, come ad esempio quello sulla divisa militare, non sono stati in effetti trasmessi.

Lamentato, inoltre, che la trasmissione in questione sia stata sospesa prima ancora che la Commissione di vigilanza abbia espresso il suo giudizio, chiede che siano portati a conoscenza della Commissione stessa i testi di quanto effettivamente trasmesso e, inoltre, che un dirigente dell'Ente radiotelevisivo sia invitato ad intervenire ad una seduta della Commissione per spiegare, soprattutto, perché i copioni siano stati in un primo tempo accettati e, successivamente, modificati, e su indicazione di chi, stando nell'opinione pubblica tutto quello scalpore che si è avuto. Dichiarò, infine, di ritenere che la discussione su questo argomento possa proseguire solo quando i testi esatti delle trasmissioni di « Canzonissima » siano stati messi a disposizione dei membri della Commissione.

Sulla questione pregiudiziale sollevata intervengono il senatore Ferretti, che chiede che la discussione si svolga sul reclamo da lui presentato in merito alla prima trasmissione, la cui corrispondenza al copione in possesso della Commissione non è stata da alcuno finora messa in dubbio; il senatore Carelli, il quale riconosce giusto che si giunga ad una decisione sui reclami avanzati dai senatori Ferretti e Battaglia sulla trasmissione, salvo ad esaminare poi in generale tutto il problema di « Canzonissima ». Il Presidente, a questo punto, precisa che gli organi della R.A.I.-TV hanno inviato quanto da lui richiesto, vale a dire i copioni delle trasmissioni di « Canzonissima » inviati a Milano e che, perciò, si tratta, semmai, di far segnalare quali parti di essi non siano state poi più trasmesse; chiede, inoltre, che la Commissione precisi i termini del dibattito che si sta svolgendo, nel senso se ritiene che il suo esame si debba limitare ai reclami dei senatori Ferretti e Battaglia, che si riferiscono a singole trasmissioni anteriori alla data del 6 dicembre 1962, o se ritiene che essa Commissione debba pronunciarsi su tutto il problema di « Canzonissima », giudicando contemporaneamente sui due reclami.

Intervengono, quindi, il senatore Luporini, il quale dichiara, per quel che concerne i copioni, che se di omissione si tratti, questo solleva, comunque, una questione di correttezza. A questo punto il Presidente, ripetendo quanto già detto sulla trasmissione dei copioni, dichiara di ritenere che se la Commissione volesse esaminare tutto il problema di « Canzonissima », non potrebbe emettere un completo giudizio senza prima aver preso conoscenza delle parti dei copioni non effettivamente trasmesse. Il senatore Ferretti insiste perché la Commissione giunga ad una decisione sul reclamo da lui presentato.

Il relatore, senatore Monni, riconosciuto giusto che la Commissione accerti quali parti dei copioni non sono state, successivamente trasmesse, dichiara di essere d'accordo a che si dia mandato al Presidente in tal senso, perché non possa sorgere più alcun dubbio sui documenti che sono dinanzi alla Commissione.

Intervengono, ancora, nella discussione il deputato Guerrieri Filippo, il quale afferma che se non vi è dubbio sulla esattezza dei copioni delle trasmissioni su cui vertono i reclami dei senatori Ferretti e Battaglia, non vi è motivo che non si giunga ad una sollecita decisione sui reclami stessi; e il senatore Battaglia, il quale, espresso il timore che si possano procrastinare le conclusioni del dibattito, afferma che, indipendentemente dalle parole del copione, a tutti è noto il deprecato spirito di parte delle trasmissioni in questione.

Prende, quindi, nuovamente la parola il Presidente, il quale, data notizia di una lettera inviata in data 3 dicembre ultimo scorso dall'onorevole Lajolo e della sua risposta, in data 7 dicembre ultimo scorso, in merito alla questione della non corrispondenza, per uno *sketch* di « Canzonissima », tra copione e trasmissione, afferma ancora una volta che se si vuole estendere il di-

battito in corso, dai reclami dei senatori Ferretti e Battaglia, a tutto il problema di « Canzonissima », è evidente che occorre procedere all'accertamento da lui stesso prima indicato.

Dopo ulteriori interventi del deputato Lajolo, che ribadisce le osservazioni fatte e le richieste avanzate in principio di seduta, dichiarando di non ritenere giusto che alla Commissione di vigilanza, chiamata ad esprimere un giudizio in merito, siano stati inviati copioni che, in tante parti, non corrispondono a quanto trasmesso; e del deputato Guerrieri Filippo, il Presidente, riassunti i termini della discussione fin qui svoltasi, propone alla Commissione di rinviare il seguito dell'esame del punto all'ordine del giorno ad una seduta da tenersi il giorno successivo, facendosi premura egli stesso di richiedere agli organi della R.A.I.-TV. gli ulteriori elementi occorrenti alla Commissione di vigilanza per poter esprimere il suo giudizio.

Dopo brevi interventi dei senatori Ferretti e Angelilli, che dichiarano di aderire alla proposta formulata dal Presidente, la Commissione decide di rinviare alla seduta del giorno successivo alle ore 12 il seguito dell'esame sulle trasmissioni di « Canzonissima ».

CONVOCAZIONI

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Venerdì 21 dicembre, ore 9.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Integrazione della tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, relativa al personale del servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica (4348) — Relatore: Berry — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Parere sulla proposta di legge:

BIANCHI GERARDO ed altri: Modifica del ruolo organico del personale della carriera esecutiva del Ministero dei trasporti — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (3938) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Berry.

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

Norme per il personale delle Regioni (*Urgenza*) (4280) — Relatore: Berry — (*Parere della II e della V Commissione*);

Principi e passaggio di funzioni alle Regioni in materia di circoscrizioni comunali (*Urgenza*) (4279) — Relatore: Baroni — (*Parere della II Commissione*);

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali (*Urgenza*) (4278) — Relatore: Cossiga — (*Parere della II e della V Commissione*).

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Venerdì 21 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA

Seguito della discussione dei disegni e delle proposte di legge:

Modificazioni ed aggiunte alla legge 31 luglio 1956, n. 897, sulla cinematografia (*Stral-*

ciato dalla II Commissione permanente (Affari interni) dal disegno di legge 1578) (1578-bis) — (Parere della V e della VI Commissione);

DE GRADA ed altri: Assegnazione dei premi ai film nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria (Già articolo 2 della proposta di legge 1238 stralciato dalla II Commissione permanente (Affari interni) (1238-bis) — (Parere della V Commissione);

ALICATA ed altri: Norme sulla produzione, la diffusione e l'esercizio cinematografico (1525) — (Parere della IV, della V e della VI Commissione);

CALABRÒ ed altri: Disposizioni per la cinematografia (Urgenza) (1593) — (Parere della IV, della V e della VI Commissione);

RONAUARDI: Proroga delle leggi 29 dicembre 1949, n. 958 e 31 luglio 1956, n. 897, recanti disposizioni per la cinematografia (1599) — (Parere della V Commissione);

CHIAROLANZA: Importazione e programmazione a scopo didattico dei film scientifici (4021) — (Parere della V, della VI e della XII Commissione);

Modifiche alle norme concernenti provvidenze in favore della cinematografia (4215) — (Parere della V Commissione);

— Relatori: Mattarelli Gino e Simonacci.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (715) — (Parere della I, della IV e della XIV Commissione);

LUZZATTO ed altri: Adeguamento della legge di pubblica sicurezza alle norme della Costituzione (23) — (Parere della I e della IV Commissione);

BARDINI ed altri: Abrogazione dell'articolo 121 del testo unico di pubblica sicurezza, 18 giugno 1931, n. 773;

LUCCHESI e BIAGIONI: Modificazione dell'articolo 196 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, riguardante l'obbligo della tenuta di un particolare registro da parte degli esercenti di autorimesse (1065);

PIERACCINI ed altri: Abrogazione dell'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e disposizioni per la concessione della licenza di mestiere ai facchini (1462);

GUIFI ed altri: Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (2813) — (Parere della I e della IV Commissione);

PELLEGRINO ed altri: Modificazione dell'articolo 87 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (3346) — (Parere della IV Commissione);

VALSECCHI: Modifica all'articolo 169 del Regolamento per la esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (4000) — (Parere della XIV Commissione);

— Relatori: Bisantis e Riccio.

Discussione della proposta di legge:

RAFFAELLI, SANTI e QUINTIERI: Adeguamento dell'indennità di alloggio ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed estensione della indennità speciale annua aggiuntiva al trattamento di quiescenza a favore dei pensionati del Corpo stesso (3342-3473-B) — Relatore: Vincelli — (Parere della V Commissione).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Riordinamento degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate e provvidenze a favore dei medesimi (4034) — Relatori: Sciolis e Di Giannantonio — (Parere della V, della VI e della X Commissione).

IV COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

Venerdì 21 dicembre, ore 9,45.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

COLITTO: Modifica dell'articolo 49 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, riguardante l'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori (1011);

PALAZZOLO: Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori (2632);

BOIDI ed altri: Nuove norme in materia di previdenza e di assistenza forense (3701);

SPACAZZI: Provvidenza e assistenza per i patrocinatori legali (4048);

— Relatore: Amatucci.

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

NUCCI e SINESIO: Disposizioni relative ai vice pretori onorari (3757) — Relatore: Guerrieri Emanuele — (Parere della V Commissione).

Esame della proposta di legge:

Senatore AMIGONI: Riscattabilità ai fini del trattamento di quiescenza dei servizi resi dai vice pretori onorari reggenti con retribuzione a carico dello Stato (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (4141) — Relatore: Guerrieri Emanuele — (*Parere della V Commissione*).

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Partecipazioni statali)

Venerdì 21 dicembre, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Finanza, demanio e patrimonio delle Regioni (4281) — (*Parere della I, della II e della VI Commissione*) — Relatore: Castelli.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

RUSSO SALVATORE ed altri: Modifica dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, concernente la riliquidazione delle pensioni (382);

COLITTO: Riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare (458);

MAROTTA VINCENZO ed altri: Norme integrative dell'articolo 28, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165 (1208);

BUZZI ed altri: Norme interpretative dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per la riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare, e norme integrative dell'articolo 28 della legge 13 marzo 1958, n. 165 (2361);

BADINI CONFALONIERI: Riliquidazione della pensione al personale insegnante, ispettivo e direttivo della scuola collocato a riposo anteriormente al 1° ottobre 1961 (3631);

ORLANDI: Estensione ai pensionati dei benefici previsti dall'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 agosto 1946, n. 237 (3644);

FUSARO e BALDELLI: Provvidenze a favore del personale ispettivo, direttivo ed insegnante in posizione di quiescenza (3655);

— (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Pedini.

Parere sulla proposta di legge:

AMODIO: Aumenti dei posti di ispettore generale nel ruolo organico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (4002) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Barbi.

Parere sul disegno di legge:

Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri (*Approvato dal Senato*) (4377) — (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Vicentini.

Parere sul nuovo testo della proposta di legge:

BIANCHI GERARDO ed altri: Modifica del ruolo organico del personale della carriera esecutiva del Ministero dei trasporti — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (3938) — Relatore: Biasutti — (*Parere alla X Commissione*).

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Venerdì 21 dicembre, ore 16,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione di una indennità per la funzione di direttore generale e qualifiche equiparate o superiori (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (4189) — Relatore: Napolitano Francesco — (*Parere della I e della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Finanza, demanio e patrimonio delle Regioni (*Urgenza*) (4281) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Restivo.

Esame delle proposte di legge:

DE MARZI FERNANDO ed altri: Provvedimenti tributari per l'artigianato (*Urgenza*) (1601);

MAZZONI ed altri: Nuove disposizioni in materia di tributi per gli artigiani (*Urgenza*) (1955);

— (*Parere della V e della XII Commissione*) — Relatore: Patrini.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Venerdì 21 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori CONTI ed altri: Abrogazione della legge 28 maggio 1942, n. 705, concernente

l'esercizio e la manutenzione dei diversivi delle acque alte e basse del Rivo Riello e dell'impianto idrovoro dell'Armalunga in provincia di Piacenza (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4259) — Relatore: Lombardi Giovanni — (*Parere della II, della V e della XI Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

DE PASQUALE: Interpretazione autentica dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico (4124);

DANTE: Modifica dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico (4304);

— Relatore: Alessandrini.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

DE PASQUALE ed altri: Norme per il riscatto degli alloggi delle Ferrovie dello Stato (4137) — Relatore: Biagioni — (*Parere della X Commissione*);

GIOIA: Autorizzazione della spesa di lire due miliardi e cento milioni a titolo di ulteriore contributo statale per il completamento dei lavori per la costruzione dell'aeroporto civile di Palermo-Punta Raisi (4237) — Relatore: Alessandrini — (*Parere della V e della VII Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

GAGLIARDI ed altri: Nuovo ampliamento del Porto e zona industriale di Venezia (*Urgenza*) (3909);

GOLINELLI ed altri: Ampliamento della zona industriale e portuale di Venezia in territorio del comune di Mira (*Urgenza*) (4142);

— Relatore: Lombardi Giovanni — (*Parere della V, della VI e della XII Commissione*).

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Venerdì 21 dicembre, ore 11,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

BIANCHI GERARDO ed altri: Modifica del ruolo organico del personale della carriera esecutiva del Ministero dei trasporti — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (*Urgenza*) (3938) — Relatore: Bogoni — (*Parere della I e della V Commissione*).

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e foreste)

Venerdì 21 dicembre, ore 9.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

IOZZELLI e PENAZZATO: Sulla affrancazione nelle colonie miglioratarie (102) — (*Parere della IV Commissione*);

COMPAGNONI ed altri: Trasformazione in enfiteusi delle colonie miglioratarie esistenti nelle provincie del Lazio (214) — (*Parere della IV Commissione*);

COMPAGNONI ed altri: Norme per la determinazione dei canoni e per l'affrancazione nei rapporti a miglioria, con canone fisso e con corrisposta in quote di prodotti, del Lazio (228) — (*Parere della IV Commissione*);

CALASSO ed altri: Trasformazione dei contratti miglioratri in contratti di enfiteusi (1018) — (*Parere della IV Commissione*);

SIMONACCI: Sulla affrancazione nelle colonie miglioratarie (1823) — (*Parere della IV e della V Commissione*);

— Relatore: Germani.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 22,30.